



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
*Provincia di Reggio Emilia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

*N° 117 del 19/11/2019*

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

L'anno duemiladiciannove , addì diciannove del mese di Novembre alle ore 18:15 , nella Sede Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Dott. Giorgio Zanni la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Stefano Cappilli .

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	ZANNI GIORGIO	si	
<u>2</u>	Assessore	IOTTI PAOLO	si	
<u>3</u>	Assessore	MAGNANI LUCA	si	
<u>4</u>	Assessore	ROSSI ROSSANO	si	
<u>5</u>	Assessore	MUCCI MARIA ESTER	si	
<u>6</u>	Assessore	BARTOLINI CASSANDRA	si	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO l'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 3 che dispongono che:

*“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.*

RITENUTO opportuno, viste le sostanziali modifiche alla precedente normativa, procedere all'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dell'istituto del fondo incentivante per “Funzioni tecniche”.

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta Comunale, trattandosi di regolamento attinente l'autonomia organizzativa e contabile dell'ente, ai sensi, dell'art 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l'art n. 48 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO il vigente Statuto comunale.

VISTO il Regolamento di Contabilità.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

A voti favorevoli ed unanimi, resi ed accertati nei modi di legge e con votazione separata favorevole ed unanime anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire da conferire all'atto.

### **DELIBERA**

- 1) Di considerare le premesse che precedono a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n.241/1990;
- 2) Di approvare il "*Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante funzioni tecniche*" previsto dall'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi degli artt. 183, comma 9, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegati:

All.1)*Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante funzioni tecniche;*

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott. Giorgio Zanni

IL IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Stefano Cappilli



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
Provincia di Reggio Emilia

Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi – SERVIZIO Segreteria Generale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 443 DEL 12/10/2019

**Oggetto :**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ISTITUTO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI  
TECNICHE AI SENSI DEL ART.113 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Castellarano, li 14/10/2019

Il responsabile del settore Settore 1 - Affari  
Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi  
TONI AGOSTINO / INFOCERT SPA



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
Provincia di Reggio Emilia

Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi – SERVIZIO Segreteria Generale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 443 DEL 12/10/2019

**Oggetto :**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ISTITUTO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI  
TECNICHE AI SENSI DEL ART.113 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:

Castellarano, li 14/10/2019

Il responsabile del settore Contabile Tributi  
TONI AGOSTINO / INFOCERT SPA



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
*Provincia di Reggio Emilia*

GIUNTA COMUNALE

N° 117 del 19/11/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

N. 1756

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21/11/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Segretario Generale  
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
*Provincia di Reggio Emilia*

GIUNTA COMUNALE

N° 117 del 19/11/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva il 01/12/2019

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Segretario Generale  
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA



# **COMUNE DI CASTELLARANO**

*Provincia di Reggio Emilia*

## **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”**

**(articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.)**

**Approvato con Delibera della G.C. n. 117 del 19/11/2019**

### **INDICE**

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo**

**Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione**

**Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo**

**Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo**

**Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche**

**Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo**

**Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi**

**Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante**

**Articolo 9 - Entrata in vigore**

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.L.gs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da STEFANO CAPPILLI, GIORGIO ZANNI e pubblicata il giorno 21/11/2019 con n. 1756.

## Articolo1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) per **“Codice”**, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) per **“Fondo”**, il fondo degli incentivi per le funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113 del Codice;
  - c) per **“Dirigente”**, il Responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. In assenza di figura interna all'amministrazione dotata della qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra vengono espletate dal Capo del Settore interessato;
  - d) per **“RUP”**, il Responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del Codice.

## Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Sui capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture previsti e a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

## Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:
  - a) opere o lavori:

Quota di alimentazione del fondo	Importo opere o lavori
----------------------------------	------------------------

2%	Fino a 1.000.000,00
1,8%	Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00
1,6%	Da 2.000.000,01 a 5.548.000,00
1,4%	Oltre 5.548.000,00

b) servizi e forniture:

Quota di alimentazione del fondo	Importo servizi e forniture
1,2%	Da 40.000,00 a 500.000,00
1%	Da 500.000,01 a 1.000.000,00
0,9%	Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00
0,8%	Oltre 3.000.000,00

2. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singolo intervento non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione della quota per lo scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione<sup>1</sup>.

3. Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture la disciplina dell'incentivo si applica solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione in base alle Linee guida dell'ANAC.

4. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica alle acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 40.000,00<sup>2</sup>.

5. Per le acquisizioni di beni e servizi tramite l'adesione a convenzioni CONSIP e di piattaforme regionali la quota di incentivo è ridotta del 50%.

#### **Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo**

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- a) soggetti addetti alla programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice);
- b) RUP (art. 31 del Codice);
- c) verificatore progettuale (art. 26, comma 6, del Codice);
- d) soggetti addetti alla predisposizione e controllo delle procedure di appalto;
- e) direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto (art. 101 del Codice);
- f) collaudatore statico (art. 102 del Codice);
- g) collaudatore tecnico o verificatore di conformità amministrativa (art. 102 del Codice);
- h) loro collaboratori tecnici e amministrativi, ivi compresi i collaboratori incaricati della fase contrattuale.

2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

#### **Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo,**

<sup>1</sup> Questa norma vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore, comporti uno stanziamento minore per il fondo. Ad esempio, per un'opera da 1.000.000 Euro avremmo  $1.000.000 * 2\% = 20.000$  Euro di fondo; per un'opera da 1.010.000 Euro avremmo:  $1.010.000 * 1,8\% = 18.180$  Euro.

<sup>2</sup> La proposta è di introdurre una soglia minima al di sotto della quale non si calcola l'incentivo per evitare situazioni paradossali nelle quali sono maggiori i costi amministrativi di determinazione ed erogazione dell'incentivo, rispetto al valore dell'incentivo medesimo.

## revoche

1. Il dirigente/responsabile del centro di costo, prima dell'avvio della fase programmatica:
  - a) conferisce, gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 1;
  - b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
  - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima opera o lavoro, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
  - d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
  - e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
  - f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
2. Il dirigente/responsabile del settore "gare e contratti"/di ogni centro di costo, dopo l'avvio della fase programmatica:
  - a) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
  - b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
  - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
  - d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
  - e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata, con atto determinativo del dirigente/responsabile, avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
5. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del dirigente in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
6. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
7. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
8. Il dirigente/responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il dirigente/responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

## Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 1, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con atto del dirigente/responsabile competente secondo i parametri della tabella<sup>3</sup> sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto, utilizzando, altresì, come coefficiente di ripartizione, la scheda di valutazione individuale dell'anno di riferimento<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Nella tabella sono inserite delle percentuali fisse, ma potrebbe anche essere inserito un minimo e un massimo per ogni singola fase o per ogni tipologia di percettori, da modulare sulla base della specifica opera, lavoro, servizio o fornitura.

<sup>4</sup> In questa ipotesi l'effettiva quantificazione dell'incentivo totale da erogare viene collegata alle risultanze del

a) opere o lavori:

Funzione	Min.	Max.
Responsabilità della programmazione degli investimenti	2%	4%
Responsabilità unica del procedimento	20%	28%
Verifica progettuale (art. 26, comma 6, del Codice)	3%	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e degli atti amministrativi conseguenti	20%	25%
Ufficio di direzione lavori	31%	50%
Collaudo statico	2%	4%
Collaudo tecnico amministrativo (art. 102 del Codice)	2%	4%

b) servizi e forniture:

Funzione	Min.	Max.
Responsabilità della programmazione degli investimenti	3%	5%
Responsabilità unica del procedimento	25%	35%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e degli atti amministrativi conseguenti	20%	25%
Direzione dell'esecuzione	30%	50%
Verifica di conformità (art. 102 del Codice)	2%	5%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.

5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatica.

6. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa alla "predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito"<sup>5</sup>.

### Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

### Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente, nei seguenti momenti:

a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di programmazione degli investimenti, di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o

sistema di valutazione.

<sup>5</sup> In ottemperanza alla disposizione dell'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

- strumenti analoghi;
- b) per i dipendenti che svolgono attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- c) per i dipendenti che svolgono attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- d) per i dipendenti che svolgono attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- e) per i dipendenti che svolgono attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

## **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle funzioni tecniche svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n.50/2016, a partire dalla data del 1/01/2018, ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.